



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 giugno 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dr.ssa Debora Postiglione, si sono incontrate, formalmente convocate, le parti sociali interessate alla situazione occupazionale della BASILE TRADING Srl Unipersonale, per l'espletamento della procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell' art. 2, comma 64, legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la BASILE TRADING SRL Unipersonale, Cinzia Muratori e Ivan Pagliarani, con delega agli atti del Ministero;
- per la FILCAMS CGIL Nazionale, Andrea Ferrone;
- per la FISASCAT CISL Nazionale, Alfredo Magnifico;
- per la UILTUCS Nazionale, Alfredo Magnifico, con delega agli atti del Ministero;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la Società ha fruito del trattamento di CIG in deroga, in virtù di accordi ministeriali, a far data dal 16 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2013;
- visto il protrarsi della grave situazione aziendale, la Società (nota prot. n. 0011375 del 21.05.2013) ha presentato istanza di incontro in sede governativa per l'espletamento dell'esame congiunto, al fine della concessione di un ulteriore periodo di CIG in deroga e, pertanto, con nota prot. n. 0012660 del 05.06.13, il Ministero del Lavoro ha convocato le parti sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Basile Trading Srl ha illustrato il percorso che è stato possibile intraprendere, anche grazie all'ausilio dello strumento della Cassa in deroga, al fine di superare l'emergente crisi produttiva e finanziaria. Nell'intento di portare a termine il definito programma di risanamento, la Società ritiene necessario ricorrere ad un ulteriore periodo di CIG in deroga che, congiuntamente ad altri strumenti quali la riduzione dell'orario di lavoro ed il trasferimento presso punti vendita di nuova apertura, consenta di mantenere inalterati gli attuali livelli occupazionali e garantisca, altresì, la ricollocazione dei lavoratori interessati presso l'Azienda medesima.

CONSIDERATA

la legge del 28/06/2012 n. 92 che all'art. 2, comma 64, dispone che "il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, può disporre sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art.18, c. 1, lett. a) del D.L. 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla L. 28 Gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 65".

VISTA

l'intesa tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di ammortizzatori sociali in deroga e sulle politiche attive del Lavoro per l'anno 2013, sottoscritta in data 22.11.2012 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

TUTTO CIÒ PREMESSO VISTO E CONSIDERATO

le parti raggiungono il seguente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

- Le parti concordano che la Società presenterà istanza – ai sensi della normativa suindicata – ai fini della concessione di un ulteriore periodo di **Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, con decorrenza dal 1 luglio 2013 fino al 30 settembre 2013.

- Il trattamento riguarderà un numero massimo di **15 lavoratori** (già in Cassa sulla base del precedente accordo ministeriale così come specificato in premessa), di cui n. 6 con contratto part-time al 72%, distribuiti come di seguito specificato:

- Regione Lazio: 4 lavoratori (sede di Valmontone e Santo Oreste - Roma);
- Regione Toscana: 3 lavoratori (sede di Foiano della Chiana - Arezzo);
- Regione Emilia Romagna: 3 lavoratori (sede di Cervia – Ravenna e Castel Guelfo - Bologna);
- Regione Abruzzo: 3 lavoratori (sede di Città Sant'Angelo - Pescara);
- Regione Puglia: 2 lavoratori (sede di Molfetta - Bari).

- I lavoratori saranno sospesi con una riduzione oraria media del 26,70%, a rotazione del personale coinvolto, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali. Nel rispetto di tale media, la punta massima di sospensione dell'orario di lavoro potrà raggiungere il 100%.

- Le parti concordano di incontrarsi in sede territoriale, su richiesta di parte, al fine di monitorare l'andamento della Cassa e le modalità di utilizzo dell'ammortizzatore sociale, in particolare l'applicazione del criterio della rotazione.

- La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.

- Le parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 4, c. 40, 42, 43, 44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale ovvero non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.

- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale Politiche attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.

- La scrivente D.G. Relazioni industriali e Rapporti di lavoro rende noto alle parti che l'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito dovrà essere presentato, congiuntamente all'istanza di concessione, da produrre non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo alla D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Le parti sono, altresì, tenute a presentare il suddetto elenco, unitamente al presente verbale, alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, dichiara formalmente esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 e per gli effetti dell'art. 2, comma 64, della L. 28.06.2012 n. 92.

Letto, confermato e sottoscritto.

SOCIETA'

OO.SS.

ITALIA LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI